



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 17 DICEMBRE 2024

### TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO FISCALE

Il termine di decadenza ordinario per l'accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall'art. 43, D.P.R. n. 600/73, al quale rimanda l'art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 in tema di IRAP; per l'IVA, la norma di riferimento è l'art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all'IVA, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Quest'anno, a rendere un po' più articolata la situazione dei termini di decadenza, interessati da continue proroghe, ma anche, in alcuni casi, da riduzioni collegate a regimi "premiali", è intervenuto da ultimo l'art. 2-*quater* del D. L. n. 113/24, convertito in L. n. 143/24, che, nel disciplinare il "regime del ravvedimento", ha introdotto un differimento dei termini di decadenza per l'accertamento degli anni di imposta oggetto della sanatoria.

Per i contribuenti si presentano 3 diverse possibilità:

1. quella dei termini di decadenza ordinari, prorogati per effetto dell'adesione al CPB e/o al regime del ravvedimento;
2. quella relativa al caso in cui per uno o più anni di imposta il contribuente abbia conseguito un **punteggio almeno pari ad 8 ai fini Isa**;
3. quella relativa al caso in cui il contribuente, avvalendosi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 127/15, abbia comunicato all'Agenzia delle entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli **incassi** sia i **pagamenti** di importi superiori a 500 euro esclusivamente **con mezzi tracciati**.

Al 31 dicembre 2024 quindi scadono i termini di accertamento per:

- il periodo d'imposta 2018 secondo le regole ordinarie;
- il periodo d'imposta 2019 per chi ha ottenuto un punteggio ISA maggiore o uguale a 8 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento;
- il periodo d'imposta 2020 per chi si è avvalso della facoltà ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/15 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento.

I termini indicati sono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e sono validi alle seguenti quattro condizioni:

- **assenza di dichiarazione integrativa**, perché la presentazione comporta un nuovo decorso dei termini, seppure «*limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione*» (siano essi a favore o a sfavore);
- **assenza dello schema di atto**: se il termine assegnato dall'Ufficio per le controdeduzioni (normalmente, 60 giorni) scade oltre il termine di decadenza ordinario, o nei 120 giorni precedenti, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo al termine per l'esercizio del contraddittorio, per effetto del comma 3 dell'art. 6-*bis* della L. 212/2000;
- **non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all'art. 67, comma 1, D. L. n. 18/20**; al momento nel panorama giurisprudenziale sembra prevalere la tesi più favorevole al contribuente, ma sul punto si pronuncerà a breve la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, sollecitata da un'ordinanza della CGT di I grado di Lecce del 19/11/2024. Diversamente, occorrerebbe aggiungere i detti 85 giorni al 31/12 (ma solo per i termini che ricadono nell'intervallo 8/03/2020 – 31/05/2020, e quindi, in pratica, solo in relazione all'anno d'imposta 2018);
- **inapplicabilità dell'art. 12 del D. L. n. 78/09**, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento qualora i contribuenti omettano di indicare nel quadro RW le attività detenute nei "paradisi fiscali" e gli Uffici si avvalgano della presunzione secondo cui tali attività sono costituite con redditi non dichiarati in Italia.

### RAVVEDIMENTO RITARDATO VERSAMENTO SALDO IMU

Ricordiamo che il termine per effettuare il pagamento della seconda rata IMU (e quindi del saldo) era prevista per lunedì 16 dicembre 2024.

Per i ritardatari sarà possibile procedere al versamento tardivo ricorrendo al ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste dal 1° settembre 2024 e quindi:

1. **entro 14 giorni** dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,08333% (sanzione ridotta del 12,5% ridotta a 1/15) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
2. **dal 15° giorno** dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,25% (pari a 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
3. **oltre il 30° giorno** dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,3889% (pari a 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
4. **oltre il 90° giorno** dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,1250% (pari a 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

5. **oltre 1 anno** dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,5714% (pari a 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
6. **oltre 2 anni** dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 4,1666% (pari a 1/6 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

## IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

Venerdì 27 dicembre 2024 sarà l'ultimo giorno utile per versare l'acconto IVA 2024.

Sono tenuti al versamento dell'acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2023 con un debito IVA. L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2024 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2024 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.

L'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2024.
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

## IL DOCUMENTO "DIALOGO DI SOSTENIBILITÀ TRA PMI E BANCHE": UNO STRUMENTO UTILE ALLE PMI

Il "Tavolo per la Finanza Sostenibile" ha pubblicato la versione definitiva del documento "**Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche**".

Il Documento propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG. Si compone delle "Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche" e della "Guida Metodologica" con i relativi allegati e propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG.

L'utilizzo da parte delle PMI e delle banche è su base volontaria e il Documento non si propone quale standard di rendicontazione quanto piuttosto come uno **strumento per la semplificazione dello scambio informativo tra banche e imprese**, evitando, nei limiti del possibile, la proliferazione di richieste complesse e diversificate.

Vengono valorizzate le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese e, pertanto, la loro differente capacità (in termini di risorse, know how, processi e personale dedicato) di fornire l'informativa richiesta. Viene infatti proposto un approccio modulare (che distingue tra informazioni con Priorità 1 e con Priorità 2) che si basa su una definizione di microimpresa non rigidamente predeterminata a priori, ma da individuarsi, nel rapporto banca/impresa, nella fase precedente alla resa dell'informativa. In linea con il principio di proporzionalità e con la natura volontaria del Documento, la scelta di limitare l'informativa alle sole informazioni con Priorità 1 potrà tenere conto dei requisiti dimensionali individuati dalle suddette normative e raccomandazioni europee, affidando alle parti coinvolte (PMI e banche) la selezione delle informazioni da richiedere con riferimento ai tali livelli di priorità.

Come già detto l'utilizzo del modello proposto è su base volontaria ma **l'adozione di un modello standardizzato e condiviso potrebbe essere un valido strumento per semplificare e ridurre gli oneri che le PMI devono sopportare per far fronte alle richieste delle controparti**:

- sia delle banche (le imprese che hanno rapporti con più banche si trovano spesso a fronteggiare richieste simili ma differenziate, che aumentano gli oneri di risposta);
- sia dagli altri soggetti coinvolti delle "catene del valore" (in primis le grandi imprese committenti).

Clicca qui per consultare il [Documento-per-il-dialogo-di-sostenibilita-tra-PMI-e-Banche](#)

## LETTERE DI COMPLIANCE DELL'AGENZIA ENTRATE: COME COMPORTARSI

In una FAQ pubblicata il 6 dicembre è stato chiesto all'Agenzia Entrate come comportarsi in caso si ricevesse una comunicazione, da parte della stessa Agenzia, inerente una possibile anomalia relativa al reddito dichiarato.

Se, da un esame della propria dichiarazione, non si riscontrassero inesattezze, **non occorre fare nulla**. La comunicazione ricevuta, spiega l'Agenzia Entrate, **ha un valore puramente informativo, non anticipa un'attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro alla stessa Agenzia**.

Il senso della comunicazione inviata, infatti, è quello di richiamare l'attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori.

Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, si riscontrasse invece un'anomalia nella propria dichiarazione, il sistema tributario mette a disposizione del contribuente diverse possibilità, a cominciare dal **ravvedimento operoso** che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato.

## L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: ONLINE LA GUIDA AGGIORNATA

L'Agenzia Entrate ha aggiornato la **guida per il versamento dell'imposta bollo sulle fatture elettroniche**, alla luce della [nuova funzionalità](#) recentemente introdotta, che prevede che il contribuente o l'intermediario delegato possano richiedere assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, attraverso il servizio **CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche**, disponibile nell'area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

[QUI](#) per scaricare la guida aggiornata.

#### **IMU: IN MANCANZA DEL NUOVO 'PROSPETTO' SI APPLICANO LE ALIQUOTE BASE**

Con [Comunicato del 28 novembre](#) il MEF (Dipartimento delle Finanze) ricorda che, in considerazione dell'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell'IMU, in caso di mancata elaborazione e trasmissione dello stesso tramite l'apposita applicazione informatica, si applicano le aliquote di base (art. 1 commi 756 e 757 della Legge 160/2019).

Lo stesso vale anche nel caso in cui il Comune abbia stabilito l'aliquota dell'IMU oltre la misura massima dell'1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi fino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.

A [questo indirizzo](#) sono disponibili le linee guida aggiornate per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU.

#### **AGENZIA ENTRATE: NUOVE CAUSALI CONTRIBUTO RICHIESTE DALL'INPS**

Con due separate Risoluzioni ([n. 61/E](#) e [n. 62/E](#) del 9 dicembre) l'Agenzia Entrate ha istituito nuove causali contributo per il versamento, tramite modello F24:

- dei **contributi progressi e relative sanzioni civili** della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Partecipanti Familiari). Si tratta delle seguenti causali contributo:
  - "PLAS" denominata "Aziende agricole per OTI e OTD - contribuzione progressa";
  - "SLAS" denominata "Aziende agricole per OTI e OTD - sanzioni civili";
  - "PLAA" denominata "Lavoratori autonomi agricoli - contribuzione progressa";
  - "SLAA" denominata "Lavoratori autonomi agricoli - sanzioni civili";
  - "PPCF" denominata "PC/CF - contribuzione progressa";
  - "SPCF" denominata "PC/CF - sanzioni civili".

In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita;
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
- nel campo "periodo di riferimento": nella colonna "da mm/aaaa" il mese e l'anno di inizio di competenza del contributo nel formato "MM/AAAA"; nella colonna "a mm/aaaa" il mese e l'anno di fine competenza del contributo nel formato "MM/AAAA".

- dei **contributi previdenziali della Gestione separata mediante rateazione**. Si tratta della causale contributo "RUGS", denominata "Rateazione Gestione separata".

In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo è esposta nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita;
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
- nel campo "periodo di riferimento": nella colonna "da mm/aaaa" il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato "MM/AAAA"; nella colonna 2 "a mm/aaaa" l'ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato "MM/AAAA".

#### **AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: ONLINE LA GUIDA DEL NOTARIATO**

["Agevolazioni fiscali prima casa: istruzioni per l'uso"](#) è la guida realizzata Consiglio Nazionale del Notariato che si propone come strumento di supporto per tutti coloro che si trovino nelle condizioni di acquistare una casa per la prima volta, con tutti i dubbi ed i timori che possono nascere, legati, principalmente, all'investimento economico. Le spese da sostenere per l'acquisto della prima casa, infatti, sono molte. Oltre a quelle strettamente connesse all'atto di acquisto dell'immobile (eventuale ristrutturazione, arredamento), è necessario tenere conto anche dei costi successivi.

La guida pubblicata si concentra principalmente sulle **implicazioni fiscali** connesse all'acquisto di una proprietà. E' di facile consultazione, in quanto strutturata con la tecnica della domanda/risposta, e contiene diverse tabelle riassuntive per individuare in breve tempo l'argomento di interesse.

#### **AGEVOLAZIONI 'PRIMA CASA UNDER 36' ANCHE CON CONTRATTO PRELIMINARE ENTRO IL 2023 E DEFINITIVO ENTRO IL 2024**

Con [Principio di diritto n. 5/2024](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito che l'agevolazione "prima casa under 36", il cui perimetro temporale è stato ampliato dal decreto Milleproroghe 2023, può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 64 del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), **ma comunque entro il 31 dicembre 2023**.

A norma del comma 9 del medesimo articolo 64, precisano infatti le Entrate, la possibilità di applicare l'agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, è **subordinata** alla condizione che il **contratto preliminare** di acquisto della casa di abitazione sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023.

#### **BONUS NATALE: ANCHE I REDDITI TASSATI CON LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI CONCORRONO A DETERMINARE LA SOGLIA**

Nel caso in cui un lavoratore abbia redditi derivanti dalla locazione di immobili tassati con la cedolare secca, deve considerarli ai fini del calcolo del reddito complessivo di 28.000 euro per l'accesso al Bonus Natale.

A stabilirlo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, che al comma 7 stabilisce che *“Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca.[...].”*  
Pertanto, **anche i redditi tassati con la cedolare secca sugli affitti concorrono a determinare la soglia di 28.000 euro per il diritto al bonus.**

Il chiarimento è contenuto nell'[approfondimento](#) pubblicato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 28 novembre.

## LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Con la Risposta all'istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l'Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d'imposta) prevedono **la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.**

La sottoscrizione dell'intermediario precede l'invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d'imposta e non anche dall'intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l'Interpello aveva chiarito che:

1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specificata richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l'invio tramite mail o pec;
3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev'essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

Tale impostazione è stata ribadita dall'Agenzia con la [risposta n. 217](#) del 26 aprile 2022.

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

### Avviso di riservatezza

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".